

Nome file	data	Contesto	Relatore	Liv. revisione	Lemmi
210410SAP_CAL2.pdf	10/04/2020	SAP	C Alvisi	Redazione	Algoritmo Diritto Giacomo B. Contri Kelsen Hans La Tour Bruno Personalità elettronica Robot Teubner Gunther

**SIMPOSIO 2020-2021**  
CATTEDRA DEL PENSIERO

PER MEZZO  
Il regime dell'appuntamento

**10 APRILE 2021**  
**12.a SESSIONE**  
**CONTRIBUTO<sup>1</sup>**

*Chiara Alvisi*

**Persone elettroniche: quid jus?**

Il tema della personalità giuridica è tornato di attualità nella scienza giuridica quando algoritmi capaci di autoapprendimento, di decisioni autonome e di previsioni hanno reso possibile l'avvento del capitalismo delle piattaforme digitali, che sfrutta la tecnologia dei big data quale suo principale fattore produttivo, che a sua volta estrae valore dai dati personali di utenti e consumatori dei servizi e dei beni offerti dalle e sulle piattaforme digitali.

Il 16.02.2017 il Parlamento dell'Unione Europea ha proposto, con una risoluzione, *“l'istituzione di uno status giuridico specifico per i robot nel lungo termine, di modo che almeno i robot autonomi più sofisticati possano essere considerati come persone elettroniche responsabili di risarcire qualsiasi danno da loro causato, nonché eventualmente il riconoscimento della personalità elettronica dei robot che prendono decisioni autonome o che interagiscono in modo indipendente con terzi”*.

La dottrina giuridica ha teorizzato che l'imprevedibilità da parte degli umani, compresi i programmatori, delle decisioni che gli algoritmi di autoapprendimento possono assumere in esito alla elaborazione di grandi quantità di dati costituisca il contenuto di una peculiare forma di “autonomia digitale”, a sua volta fonte di nuovi rischi, dunque giuridicamente rilevante. Di qui

---

<sup>1</sup> Testo redatto dall'Autrice.

l'idea ulteriore che i robot che prendono decisioni autonome possano essere considerati "agenti" per il diritto, capaci di atti giuridicamente rilevanti, e che meritino pertanto di essere riconosciuti come 'persone elettroniche'. Riconoscere i robot come persone giuridiche significa affermare che abbiano capacità negoziale, che possano essere titolari di diritti della personalità (sic!), cioè di libertà, di diritti di proprietà, di diritti di credito e di obbligazioni, potendo allora disporre di denaro, di conti correnti bancari, accedere al credito, disporre e ricevere pagamenti, concludere transazioni, risarcire danni, etc..<sup>2</sup> L'obiettivo di una simile teoria è eminentemente pratico e facilmente intuibile: se gli agenti software autonomi sono persone, sia pure elettroniche, diventano il centro di imputazione ultimo non solo dei contratti (e delle relative obbligazioni) ma altresì dei danni ingiusti che le loro decisioni causeranno (e delle relative responsabilità) risolvendosi la personalità giuridica in una misura di limitazione della responsabilità dell'industria che li ha immessi sul mercato nonché degli operatori economici che ne fanno uso. Con l'attribuzione della personalità giuridica agli algoritmi di *machine learning*, i capitalisti delle grandi piattaforme digitali potranno de-imputarsi delle conseguenze dei contratti perfezionati e degli illeciti commessi nell'esercizio dell'impresa organizzata su base algoritmica. Dell'adempimento dei contratti e del risarcimento dei danni ingiusti sarebbero infatti chiamati a rispondere i robot, nei limiti del patrimonio loro attribuito, insieme eventualmente alle assicurazioni della responsabilità civile. Alcuni propongono di istituire per legge l'obbligo di assicurare il rischio di autonomia dei robot al momento della loro immissione nel circuito giuridico, quale misura politica compensativa della scelta, altrettanto politica, di consentire all'industria una sostanziale de-imputazione dai rischi dell'impresa a base algoritmica per via del riconoscimento della personalità giuridica ai robot autonomi.

Gli algoritmi consentirebbero allora non solo una nuova forma di organizzazione automatizzata del lavoro, ma sarebbero al tempo stesso lo strumento che assicura al titolare dell'impresa il beneficio della limitazione della responsabilità, senza più la necessità di fare ricorso a forme organizzative di tipo societario a base contrattuale. Laddove per secoli il beneficio della limitazione della responsabilità per le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'impresa sociale è stato il portato del riconoscimento della personalità giuridica alle società, cioè alle forme organizzative del lavoro produttivo fra soci.

Con la sua opera *Soggetti giuridici digitali? Sullo stato privatistico degli agenti software autonomi*, Gunther Teubner propone per gli "agenti software autonomi" la denominazione di "attanti", mutuandola da Bruno Latour<sup>3</sup>, e propone di riconoscerli come soggetti giuridici digitali serventi.

Partendo dall'osservazione degli impieghi industriali degli agenti software autonomi Teubner rileva che, benché agiscano in modo imprevedibile e quindi autonomo, tuttavia non perseguono interessi propri (non sono individui) bensì perseguono interessi alieni. L'intelligenza artificiale, quando viene impiegata come risorsa produttiva, agisce infatti come un "assistente digitale", cioè agisce per soddisfare interessi di cui sono titolari esclusivamente gli individui umani.

---

<sup>2</sup> Cfr. G. TEUBNER, *Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti software autonomi*, a cura di P. Femia, ESI – Napoli, 2019, p. 30 ss.

<sup>3</sup> Con il neologismo "attanti" Bruno La Tour denomina i "processi digitali capaci di azione" (cfr. Teubner, op. cit., p. 41). Osserva Teubner, op. cit. p. 42, che non si tratta di una antropomorfizzazione dei processi digitali ma all'opposto di una de-antropomorfizzazione degli agenti *software*. Gli agenti *software* sono *attanti* in quanto sono loro direttamente imputabili determinati comportamenti ed in quanto tali sono divenuti "membri non-umani della società, *mindless machines, macchine senza mente* [o senz'anima]".

La relazione dell'AI con gli individui, titolari degli interessi che la prima serve con decisioni autonome, sarebbe allora descrivibile come una relazione *principal-agent*: l'*agent* agisce in autonomia, pur essendo formalmente dipendente del *principal*. In definitiva, “*gli agenti software sono schiavi digitali, ma schiavi con capacità sovrumane*”<sup>4</sup> (tanto è vero che spesso vengono paragonati agli schiavi nel diritto romano o agli animali). Tale relazione ibrida viene descritta come una “interazione”.

Non vi è dunque rapporto fra l'algoritmo e l'umano perché l'organizzazione del lavoro in cui questa “interazione” consiste non è orientata alla condivisione di un profitto: ciò è impedito dall'impensabilità di un interesse (e quindi di una soddisfazione) da parte del software. Si tratta invece di una relazione di servitù. È allora evidente che istituzionalizzando la descritta relazione di servitù mediante la codificazione della personalità giuridica elettronica si darebbe ingresso nell'ordinamento alla categoria giuridica dello schiavo, sia pure digitale. E in un batter d'occhio torneremmo indietro di secoli, agli ordinamenti antichi, a base schiavistica, annullando il prodotto di secoli di lavoro giuridico intorno ai *bill of rights* e alle costituzioni occidentali. Possiamo escludere il pericolo che, una volta introdotta nell'ordinamento, la categoria della “persona giuridica servente” possa essere utilizzata, su nuove basi teoriche, per altre e diverse operazioni di organizzazione sociale?

Che un software possa essere considerato un “agente per il diritto”, capace di atti giuridicamente rilevanti, viene spiegato da Teubner richiamando le teorie che giustificarono l'attribuzione della personalità giuridica alle organizzazioni collettive. Tuttavia Teubner scarta la teoria di Kelsen, che vede nella personalità giuridica dell'organizzazione collettiva uno speciale statuto di rapporti fra partner che agiscono per uno scopo comune<sup>5</sup>, per soddisfare un interesse condiviso. Così come scarta l'elaborazione di Hart che definirà la personalità giuridica come un enunciato linguistico che consente di riferirsi in termini sintetici alle “*norme giuridiche che disciplinano le condizioni in base alle quali risulta vera una proposizione del tipo 'la società p.a. Smith&Co. deve dieci sterline a White'*”<sup>6</sup>. Teubner sceglie invece la tesi di Niklas Luhmann e di Talcott Parsons, che vedono nel c.d. “*attore collettivo*” non già un “*gruppo di individui*” ma “*una catena di comunicazioni*” (p. 40): cosicché “*le organizzazioni non sono edifici o gruppi umani o insiemi di risorse, ma catene di decisioni*” che comunicano se stesse e le cui azioni si risolvono in “*eventi comunicativi*”. Per concludere che “*in modo del tutto analogo devono essere intesi gli agenti software: algoritmi (vale a dire flussi di informazioni rappresentate in linguaggio matematico), cui negli ambiti dell'economia e della società sono attribuiti, a determinate*

---

<sup>4</sup> G. TEUBNER, cit., p. 31: “*Si potrà cominciare a discorrere di soggettività giuridica piena soltanto quando agli agenti software, nell'ambito economico e sociale, siano assegnate risorse patrimoniali delle quali essi possano direttamente profittare. Tuttavia, almeno per il momento, gli agenti software*” non agiscono quali individui che perseguono l'interesse proprio, bensì unicamente “*in interazione con gli uomini, per il perseguimento degli interessi dei quali (gli agenti software) devono prendere decisioni autonome*”.

<sup>5</sup> KELSEN, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Milano, Piccola Biblioteca Einaudi, 2000, p. 89: “*come la persona fisica così anche la così detta persona giuridica è soltanto l'espressione unitaria di un complesso di norme, cioè di un ordinamento giuridico e precisamente di un ordinamento che regola il comportamento di una pluralità di uomini*”.

<sup>6</sup> H.L.A. HART, *Contributi all'analisi del diritto*, Milano, 1964. L'A. nota come al fine di spiegare l'enunciato “*la società p.a. Smith&Co. deve dieci sterline a White*” non serve studiare la “*parola 'collettivamente', che è la parola più oscura che ci sia nella lingua inglese, perché la più grande collezione di zeri è soltanto zero*” (p. 64). Per converso la sua “*riformulazione mostra che noi non abbiamo da fare con entità fittizie od anomale, bensì con un uso nuovo ed esteso di regole giuridiche, e delle espressioni che in esso sono implicate*”.

*condizioni, identità sociale e capacità di agire*". In conclusione, sia nel caso della persona giuridica collettiva che nel caso della decisione algoritmica avverrebbe il medesimo fenomeno: "a determinati processi comunicativi è attribuita una speculare capacità di agire sul piano della effettività sociale".

La capacità di agire degli algoritmi di *machine learning* viene dunque identificata con la capacità di comunicare. Avvalendosi della tesi di Elena Esposito<sup>7</sup>, brillante scienziata sociale allieva di Luhmann, Teubner descrive la relazione uomo-macchina come una relazione di comunicazione i cui requisiti sono emissione, informazione e comprensione. Si tratterebbe tuttavia di una relazione asimmetrica (p. 43), in quanto l'umano comprende l'algoritmo ma non è vero il contrario. La relazione ibrida uomo-macchina, già definita come interazione padrone-servo, viene allora ulteriormente descritta come una "irritazione comunicativa" cioè un processo con cui un sistema, discorsivo e non, *reagisce* allo stimolo che riceve dall'ambiente esterno. Algoritmi ed uomini sarebbero allora due sistemi autonomi, ciascuno dei quali *reagisce agli stimoli dell'altro*, entrando così nel circuito: emissione; informazione; comprensione dell'informazione trasmessa (che costituisce propriamente l'evento comunicativo). Teubner ammette tuttavia che mentre la comunicazione fra umani si svolge come un appuntamento, non accade lo stesso nella comunicazione uomo-macchina, che è piuttosto assimilabile alla relazione mistica (uomo-dio). Durante la preghiera, la relazione comunicativa si instaura quando l'umano "personifica" entità non umane in modo da imputare loro un agire (anche solo comunicativo)<sup>8</sup>.

La relazione mistica uomo-dio non diversamente dalla relazione ibrida uomo-macchina non è evidentemente un rapporto giuridico in quanto l'Alter-Ego, non essendo umano, non diviene mai partner. Si tratta piuttosto di una relazione per via di identificazione/sottomissione ovvero, in altri termini, si tratta di una "connessione"<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Elena ESPOSITO, *Artificial Communication? The production of contingency by algorithms*, in *Zeitschrift für Soziologie*, 2017, p. 249.

<sup>8</sup> Per descrivere la "relazione comunicativa" Teubner, op. cit., p. 43, sub nota 52, utilizza il concetto di "doppia contingenza" tratto dalla teoria dei sistemi di Luhmann e Parsons. Indica che un partecipante all'interazione tra Ego e Alter percepisce l'altro come dipendente dalle proprie azioni comunicative secondo lo schema "io so che tu sai che io so". Nella comunicazione umana questa situazione è bidirezionale: "ad esempio se qualcuno promette di presentarsi ad un appuntamento è consapevole che il destinatario della promessa ha un'aspettativa al mantenimento della promessa e a sua volta il promissario sa che il promittente sa di aver generato questa aspettativa". Nella relazione uomo-macchina questa situazione riguarda solo il lato umano: l'uomo sa di dipendere dalla macchina (le sue azioni dipendono dalla sua comunicazione con l'algoritmo e che l'algoritmo nella sua comunicazione dipende dall'uomo). Non accade invece che l'algoritmo abbia coscienza di essere dipendente dall'uomo nella sua azione (o almeno non lo sappiamo in quanto non sappiamo che effetto fa essere un algoritmo). Pertanto nel rapporto uomo-macchina "la doppia contingenza", necessaria alla comunicazione, è unidirezionale, nel senso che proviene solo dalle persone e non dalla macchina (almeno allo stato attuale). Il carattere unilaterale di questa doppia contingenza consente dunque una comunicazione - del tipo di quella dell'uomo con Dio durante la preghiera o analogamente alle pratiche animistiche nelle società tradizionali, perché anche in questi casi si realizzerebbe la "sintesi comunicativa di emissione, informazione e comprensione" a condizione che "nel flusso comunicativo si produca la personificazione del partner non-umano, tale da rendere possibile l'imputazione dell'agire a questa entità 'altra'". Teubner richiama ancora Luhmann che afferma "la personalità sorge ogni volta che il comportamento dell'altro sia rappresentato come una scelta dell'altro e sia influenzabile comunicativamente mediante il proprio comportamento" e "la personificazione di entità non umane (...) compensa questa asimmetria nella relazione uomo-macchina" (p. 45).

<sup>9</sup> In conclusione per Teubner, cit., p. 43 "gli agenti software sono - al pari delle imprese o delle altre organizzazioni formali - null'altro che meri flussi informativi, i quali diventano 'persone' (persone parziali) quando nel processo

La personificazione degli agenti software è il prodotto di una teoria che concepisce la personalità giuridica come mera finzione, che non riconosce il pensiero come legislativo né il soggetto dell'azione come reale<sup>10</sup>, con le importanti conseguenze politiche, sociali ed economiche sopra illustrate. Come nella relazione mistica uomo-dio così anche nella relazione ibrida uomo-macchina non c'è diritto né profitto, solo irritazione comunicativa con oggetti, che diventano centro di imputazione di atti e di parole a condizione che l'agente umano, connettendosi, ne operi la personificazione. Per contro lo *ius* è la forma della relazione sociale ordinata al profitto, di cui solo l'individuo umano è capace in quanto capace di norme, cioè soggetto giuridico<sup>11</sup>. La soggettività giuridica coincide allora con la capacità di istituire partnership ponendo la legge del proprio agire orientato alla soddisfazione in rapporto con l'universo degli altri corpi.

Giacomo Contri indica che l'unico potere di cui l'uomo effettivamente disponga è il potere legislativo del pensiero di natura, potere innocente, “*la sola agenzia legislativa o potere legislativo dei moti del nostro corpo nell'universo dei corpi, potere per la soddisfazione del moto*”<sup>12</sup>. Per converso, la teoria della personificazione degli agenti software autonomi istituisce come agenti giuridici serventi degli umani delle *mindless-machine*, degli oggetti e non dei mezzi, cui delegare l'assunzione delle decisioni o, in altri termini, la fatica del giudicare e persino del pensare.

© Società Amici del Pensiero – Studium Cartello 2021

*Vietata la riproduzione anche parziale del presente testo con qualsiasi mezzo e per qualsiasi fine senza previa autorizzazione del proprietario del Copyright*

---

*comunicativo pervengono ad una identità sociale e ad essi sia effettivamente attribuita una propria capacità di agire, insieme alle necessarie disposizioni organizzative, quali, ad esempio, le regole di rappresentanza”.*

<sup>10</sup> Cfr. GB CONTRI, *Reale*, in *Think* 20-21 marzo 2021, afferma “*Permane il vizio di trattare come reale la natura e non il soggetto dell'azione (o meglio del moto) ossia di non riconoscere il pensiero come legislatore. Il Pensiero è reale almeno quanto lo è nel delitto premeditato (che paragone sono ridotto a fare!): ho già denunciato la parola “soggettivismo”.* ID., *De religione ac cogitatione*, in *Think*, 19 marzo 2021, “*è soggetto solo il pensiero con l'io*”.

<sup>11</sup> RAFFAELLA COLOMBO, nel Simposio SAP dd. 27 marzo 2021, ha osservato che “*esiste solo l'uomo che intrattiene relazioni sociali avendo come partner il capitale che lavora con profitto (...) non c'è prima l'uomo individuale e poi quello che entra in relazione*”. Ed ancora “*l'uomo pensa per norme, è capace di norme, Il pensiero di natura è un soggetto giuridico, è un uomo “agente in modo giuridico”.*”

<sup>12</sup> GB CONTRI, *Potere e innocenza. Il pensiero come la nostra agenzia legale*, Introduzione al Simposio 2019-2020, 16.09.2019, in [https://societaamicidelpensiero.it/wp-content/uploads/190916\\_INTRO\\_SIMPOSIO\\_2019-20.pdf](https://societaamicidelpensiero.it/wp-content/uploads/190916_INTRO_SIMPOSIO_2019-20.pdf)